



Lodi, 25 Marzo 2014

Prot. N. 12176/2014

Cat.01 Cl.06

## **ORDINANZA N° 114/2014 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE**

### **IL DIRIGENTE**

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota congiunta inoltrata da Astem Gestioni Srl e da Fimet Spa in ordine alla necessità di adottare provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, l'esecuzione delle opere di implementazione della rete di teleriscaldamento;

### **O R D I N A**

- ❑ In **Via BROCCHERI** dalle ore **08.30** del giorno **31 marzo 2014 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di transito e sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- ❑ In relazione alle prescrizioni di cui al precedente punto si dispone, con la medesima decorrenza e durata, l'adozione dei seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:
  - ❖ In **Via della COSTA** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con Via Broccieri;
  - ❖ In **Via Garati** è istituito il divieto di transito e sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- ❑ Compatibilmente con le esigenze di natura tecnica connesse all'intervento in atto, deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli
  - ❖ Veicoli/ Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
  - ❖ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
  - ❖ Veicoli del Comune di Lodi ovvero del gestore della rete di teleriscaldamento (ivi compresi eventuali soggetti terzi incaricati della Direzione Lavori);
  - ❖ Veicoli utilizzati da personale in servizio gli ivi ubicati uffici della Polizia di Stato ma esclusivamente nel caso in cui non si determinino violazioni degli standards di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia ovvero nel solo caso in cui il transito di detti veicoli non determini interruzioni o ritardi nell'esecuzione delle opere in corso;
  - ❖ Limitatamente alla fascia oraria 18.00 ÷ 08.00, veicoli utilizzati da proprietari/fruitori di posti auto privati ubicati nel tratto stradale in oggetto esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero del veicolo all'interno di (ovvero all'uscita da) aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili (vengono pertanto esclusi dalla deroga tutti i veicoli, anche intestatari di contrassegno, che non beneficino della possibilità di accedere ad aree pertinenziali private nonché tutti i veicoli destinati al trasporto merci eventualmente utilizzati per la operazioni di carico/scarico presso le attività commerciali eventualmente ubicate lungo il tratto stradale in oggetto);
- ❑ Per l'intera durata dell'intervento dovrà essere in ogni caso salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere.

La ditta esecutrice delle opere dovrà inoltre farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.



Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità delle sopra indicate prescrizioni limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

Nel caso si provvedesse al parziale/provisorio ripristino della circolazione veicolare, durante le ore notturne ovvero in ogni caso di sospensione prolungata delle attività (weekend), è fatto assoluto divieto di mantenere scavi aperti ovvero non protetti da idonei elementi carrabili (piastre metalliche) in grado di garantire la completa fruibilità della sede stradale nei termini di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

## **D I S P O N E**

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositeria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

## **D E M A N D A**

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

**La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio.**

PC/pc

Il Dirigente  
**Ing. Giovanni LIGI**



Lodi, 25 Marzo 2014

Prot. N. 12176/2014

Cat.01 Cl.06

## **ORDINANZA N° 114/2014 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE**

### **IL DIRIGENTE**

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota congiunta inoltrata da Astem Gestioni Srl e da Fimet Spa in ordine alla necessità di adottare provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, l'esecuzione delle opere di implementazione della rete di teleriscaldamento;

### **O R D I N A**

- ❑ In **Via BROCCIERI** dalle ore **08.30** del giorno **31 marzo 2014 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di transito e sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- ❑ In relazione alle prescrizioni di cui al precedente punto si dispone, con la medesima decorrenza e durata, l'adozione dei seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:
  - ❖ In **Via della COSTA** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con Via Broccieri;
  - ❖ In **Via Garati** è istituito il divieto di transito e sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- ❑ Compatibilmente con le esigenze di natura tecnica connesse all'intervento in atto, deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli
  - ❖ Veicoli/ Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
  - ❖ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
  - ❖ Veicoli del Comune di Lodi ovvero del gestore della rete di teleriscaldamento (ivi compresi eventuali soggetti terzi incaricati della Direzione Lavori);
  - ❖ Veicoli utilizzati da personale in servizio gli ivi ubicati uffici della Polizia di Stato ma esclusivamente nel caso in cui non si determinino violazioni degli standards di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia ovvero nel solo caso in cui il transito di detti veicoli non determini interruzioni o ritardi nell'esecuzione delle opere in corso;
  - ❖ Limitatamente alla fascia oraria 18.00 ÷ 08.00, veicoli utilizzati da proprietari/fruitori di posti auto privati ubicati nel tratto stradale in oggetto esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero del veicolo all'interno di (ovvero all'uscita da) aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili (vengono pertanto esclusi dalla deroga tutti i veicoli, anche intestatari di contrassegno, che non beneficino della possibilità di accedere ad aree pertinenziali private nonché tutti i veicoli destinati al trasporto merci eventualmente utilizzati per la operazioni di carico/scarico presso le attività commerciali eventualmente ubicate lungo il tratto stradale in oggetto);
- ❑ Per l'intera durata dell'intervento dovrà essere in ogni caso salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere.

La ditta esecutrice delle opere dovrà inoltre farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.



Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità delle sopra indicate prescrizioni limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

Nel caso si provvedesse al parziale/provisorio ripristino della circolazione veicolare, durante le ore notturne ovvero in ogni caso di sospensione prolungata delle attività (weekend), è fatto assoluto divieto di mantenere scavi aperti ovvero non protetti da idonei elementi carrabili (piastre metalliche) in grado di garantire la completa fruibilità della sede stradale nei termini di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

## **D I S P O N E**

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

## **D E M A N D A**

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

**La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio.**

PC/pc

Il Dirigente  
**Ing. Giovanni LIGI**